

## **Legge 16 aprile 1987, n. 183 (art. 5)**

### **Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.**

Publicata nella Gazz. Uff. 13 maggio 1987, n. 109, S.O.

#### **Art. 5 (Fondo di rotazione)[9]**

In vigore dal 28 maggio 1987

1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.[8]

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.

Note:

[8]Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l'art. 77, commi 5 e 10, lett. g), D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[9]Vedi, anche, l'art. 2, D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396, l'art. 74, L. 19 febbraio 1992, n. 142, l'art. 65, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388, l'art. 54, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001, l'art. 2-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, il comma 378 dell'art. 2 e il comma 159 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244, i commi 6-quater e 6-quinquies dell'art. 41, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, aggiunti dalla relativa legge di conversione, l'art. 23, L. 12 novembre 2011, n. 183, gli artt. 9, comma 5, e 44, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, l'art. 1, comma 13, L. 27 dicembre 2013, n. 147, l'art. 1, comma 122, L. 23 dicembre 2014, n. 190, l'art. 1, comma 796, L. 28 dicembre 2015, n. 208, l'art. 47, comma 1, L. 23 dicembre 2021, n. 238 e l'art. 9, comma 10, D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191.